



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

26 marzo 2025

Info/47.25/GESTIONE SFALCI E POTATURE VERDE PUBBLICO E PRIVATO: Chiarimenti

**GESTIONE RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.**  
**ISTRUZIONI OPERATIVE MASE SU CONFERIMENTI IN CENTRI DI RACCOLTA (CdR)**

---

Al fine di indirizzare i Centri di raccolta nella gestione di questa tipologia di rifiuti e comunque anche i conferimenti dei produttori il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con **Circolare prot. N. 0039940 del 3 marzo 2025**, ha fornito **specifiche istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature**.

I chiarimenti su erano resi necessari per consentire ai Comuni e agli Enti d'ambito di regolamentare l'accesso ai Centri di raccolta (CdR) dei relativi flussi prevedendo, se del caso, limitazioni o tariffe ad hoc.

In materia si ricorda che la conversione in legge del DL "*Ambiente*" ha riallineato la normativa nazionale a quella comunitaria che **non fa distinzione** tra i rifiuti della **manutenzione del verde pubblico e privato**. Infatti introducendo modifiche al quadro normativo in materia di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato che **ricondono la gestione di questi ultimi nell'ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani (allegato L-quinques al Dlgs 152/2006) e danno, di conseguenza, la possibilità alle imprese di conferire gli stessi ai centri di raccolta (CdR)**.

La Circolare Ministeriale in oggetto quindi conferma **che i rifiuti derivanti da sfalci e potature sono qualificati come rifiuti urbani sia quando prodotti nell'ambito delle attività di cura e manutenzione del verde pubblico che privato**.

Ne consegue che si è reso necessario fornire indirizzi operativi sulle modalità di conferimento dei rifiuti della manutenzione del verde privato ai CdR, **demandando ai Comuni e agli Enti di Governo d'ambito la possibilità di regolamentare il servizio** stabilendo limiti quantitativi per il conferimento, eventuali restrizioni, fasce orarie e giornate dedicate, tenendo conto degli spazi e delle attrezzature disponibili in ciascun CdR, nonché di prevedere l'applicazione di tariffe per le utenze non domestiche e la necessità di attestare la provenienza dei rifiuti.

Pertanto sotto il profilo operativo la Circolare individua tre modalità di conferimento differenziate:

## CASO A

**Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (Utenti registrati a ruolo TARI) che conferiscono i rifiuti con veicoli propri.**

In entrambi i casi il Regolamento comunale può fissare i quantitativi massimi conferibili nonché eventuali limiti per accesso e per periodo. La circolare del Ministero in oggetto prevede che:

- UD: i conferimenti non devono essere accompagnati da alcun documento (oltre a quelli che consentano l'identificazione dell'utenza e l'iscrizione ai registri utenze della TARI tributo c.d. "ruolo" o Tariffa Corrispettiva);
- UND: i conferimenti avvengono con l'utilizzo della "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" di cui all'"ALLEGATO I A" del DM 8 aprile 2008. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria "2-bis".

## CASO B

**Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il CdR (utenti registrati alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo) che fanno conferire i rifiuti nel proprio CdR dall'azienda (di giardinaggio) che ha effettuato l'attività di manutenzione del verde.**

In entrambi i casi il Regolamento comunale fissa i quantitativi massimi conferibili nonché eventuali limiti per accesso e per periodo. La circolare del Ministero in oggetto prevede che:

- UD: i conferimenti non devono essere accompagnati da alcun documento (oltre a quelli che consentano l'identificazione dell'utenza e l'iscrizione ai registri utenze della TARI tributo c.d. "ruolo" o Tariffa Corrispettiva);
- UND: i conferimenti avvengono con l'utilizzo della "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" di cui all'"ALLEGATO I A" del DM 8 aprile 2008. In tale documento deve essere indicato quale produttore il conferitore (giardiniere). Al solo fine di dare evidenza del Comune a cui viene attribuita la produzione dei rifiuti, si ritiene opportuno che il titolare dell'utenza fornisca al giardiniere una dichiarazione sottoscritta che accompagni il giardiniere presso il proprio CdR. I veicoli utilizzati per il trasporto di tale tipologia di rifiuto devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria "2-bis".

## CASO C

**Aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di manutenzione del verde nel CdR di riferimento del Comune presso cui sono registrati come UND (utenti registrati come utenze alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo). Il conferimento avviene con veicoli propri, che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quello del CdR al quale si sta accedendo.**

La Circolare del Ministero in oggetto prevede che:

- sono ammessi conferimenti, eventualmente anche a titolo oneroso, per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo, previa stipula di apposito contratto tra il gestore del servizio integrato di igiene urbana e il giardiniere. I conferimenti avvengono con l'utilizzo della "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" di cui all'"ALLEGATO I A" del DM 8 aprile 2008. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria "2-bis".
- con delibera comunale (es. delibera tariffe TARI) il Comune può alternativamente prevedere:
  - uno specifico corrispettivo per l'utilizzo del servizio;
  - la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare i contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale.

Nella Circolare il MASE precisa infine che:

- in presenza di ingenti quantitativi di rifiuti prodotti, vi è la possibilità di **instaurare rapporti diretti con gli impianti di trattamento biologico** dei rifiuti da raccolta differenziata, **evitando in questo modo il passaggio per i Centri di raccolta comunali**;
- rimane comunque da parte del produttore, diverso dall'utenza domestica, la facoltà di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto, dimostrando di averli avviati a tali forme di gestione o a riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati come previsto rispettivamente dal comma 10 dell'art 238 D.lgs. n. 152/2006 e dal comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Per completezza si rinvia al testo della Circolare Ministeriale riportato in allegato.